

N°55/52/2025

*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale fonti energetiche e titoli abilitativi

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione “stand alone”, o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 30 dicembre 2022, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo il quale l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.



55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;

- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO altresì il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023, privo di norme transitorie e quindi immediatamente cogenti anche per i procedimenti in corso, ed, in particolare, l'articolo 47, comma 3-bis secondo cui i sistemi di accumulo elettrochimico *stand alone* sono autorizzati secondo le disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. n.387/2003 che non prevede il rilascio dell'Intesa Regionale;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, che prevede l'applicazione della previgente normativa di cui al Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7 e all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alle procedure in corso;

VISTA la nota pec acquisita al prot. MASE n. 0068238 del 11 aprile 2024 e successiva integrazione acquisita al prot. MASE n. 0149172 dell'8 agosto 2024, con cui la Società Energy Total Capital BESS Bisaccia S.r.l. (di seguito: il Proponente), ha presentato istanza per l'autorizzazione, ai sensi del DL 7/2002 e s.m.i. per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) in configurazione “stand alone” di potenza pari a 30 MW nel Comune di Bisaccia (AV) e delle relative opere connesse, e ha allegato la quietanza di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma



110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 2 gennaio 2023, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

DATO ATTO che con la sopracitata nota il Proponente ha trasmesso il cronoprogramma delle attività, secondo il quale i lavori di realizzazione avranno una durata di circa 5 mesi;

CONSIDERATO che successivamente, con nota pec acquisita al prot. MASE n. 0071296 del 14 aprile 2025, il Proponente ha trasmesso come integrazione volontaria, un aggiornamento della documentazione progettuale consistente in:

- progetto del PTO di Utenza e del PTO alla RTN;
- nuovo piano particellare di esproprio;
- nuovo layout di progetto dal quale si evince la totale esclusione da vincoli ostativi;

PRESO ATTO che secondo il progetto presentato con l'istanza del 11 aprile 2024 e le successive integrazioni dell'8 agosto 2024 e del 14 aprile 2025 il sistema di accumulo di energia elettrica di potenza pari a 30 MW e le relative opere connesse saranno realizzati in area agricola del Comune di Bisaccia (AV) ed è prevista la realizzazione di:

- sistema di accumulo costituito da:
 - n. 45 gruppi di accumulo di potenza 780kW ciascuno;
 - n. 9 inverter caratterizzati da potenza nominale pari a 3.900kW;
 - n.9 trasformatori BT/AT da 4.390kVA per innalzare la tensione elettrica dal valore di uscita dell'inverter al valore di 36kV compatibile con la connessione alla rete elettrica;
- opere di connessione:
 - n.1 cabina dispacciamento in cui convergono tutte le linee di media tensione 30kV provenienti dal campo;
 - n.1 Collection Cabin dove convogliano tutte le linee di media tensione MT provenienti dagli Skid per poi collegarsi alla cabina di dispacciamento;
 - cavidotto interrato in alta tensione 36kV di collegamento tra la Collection Cabin e la cabina dispacciamento. Cinque linee per altrettante Collection Cabin e due linee da ciascuna Collection Cabin per collegamento in entra-esce dagli Skid;
 - elettrodotto in antenna a 36 kV per il collegamento della centrale sulla Stazione Elettrica della RTN;
 - ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata "Bisaccia", tramite una nuova Stazione Elettrica di trasformazione 380/36 kV da collegare in entra-esci sulla esistente linea 380 kV "Bisaccia-Deliceto" mediante due raccordi aerei a 380 kV della lunghezza di 1718 metri (lato Bisaccia) e 1816 metri (lato Deliceto);
 - stallo arrivo produttore a 36 kV nella Suddetta stazione Elettrica.

PRESO ATTO altresì che, secondo il progetto presentato, il sistema BESS sarà connesso alla Rete elettrica nazionale (RTN) tramite collegamento in antenna a 36 kV col futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata "Bisaccia";



VISTA la nota prot. MASE n. 0174927 del 26 settembre 2024, con cui questa Amministrazione, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza ha:

- avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) in configurazione "stand alone" di potenza pari a 30 MW nel Comune di Bisaccia (AV) e delle relative opere connesse;
- indetto la conferenza di servizi in modalità decisoria, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto-legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA.

CONSIDERATO che con successiva nota prot. MASE n. 0073840 del 17 aprile 2025, questa Amministrazione ha provveduto a trasmettere la documentazione di progetto integrata e aggiornata elaborata dal Proponente a tutte le Amministrazioni ed Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi, comunicando, altresì, l'aggiornamento dei termini del procedimento;

PRESO ATTO che, con nota pec acquisita al prot. MASE n. 0071296 del 14 aprile 2024, il Proponente ha trasmesso il Benestare tecnico di rispondenza al Codice di Rete ottenuto da Terna S.p.A. il 10 aprile 2025 (codice pratica 202204434);

VISTA la nota prot. MASE n. 0136607 del 18 luglio 2025 con cui il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la conclusione positiva della conferenza sopracitata (*Allegato I*);

CONSIDERATO che a seguito della citata nota di conclusione della conferenza di servizi è pervenuta l'autorizzazione n. 19 del 1° agosto 2025 acquisita al prot. MASE n. 0148995 del 5 agosto 2025, con cui la Comunità Montana "Alta Irpinia", in merito alla richiesta di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art 143 e 166 del REG. Reg. n.3/2017, ha autorizzato il Proponente *"ai lavori di movimento terra e cambio di destinazione d'uso, sulle seguenti superfici catastali del Comune di Bisaccia censite al NCT ai fogli 37 p.lla 32-35-40 e foglio 54 p.lla 21, come riportate dai piani particellari di esproprio allegati"* nel rispetto di specifiche prescrizioni;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere quanto indicato dalla Comunità Montana "Alta Irpinia" ed inserire quindi le relative prescrizioni nel presente decreto autorizzativo;

CONSIDERATO che, con specifico riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001, con la citata istanza acquisita al prot. MASE n. 0068238 del 11 aprile 2024 il Proponente ha trasmesso il piano particellare di esproprio e richiesto contestualmente l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o imposizione di servitù, questa Amministrazione con nota prot. MASE n. 0208306 del 14 novembre 2024, ha



provveduto ad avviare la relativa procedura ai sensi del D.P.R. 327/2001, precisando le diverse modalità di applicazione della norma in base al numero dei soggetti coinvolti e chiedendo al proponente di provvedere agli obblighi di pubblicità previsti per il caso specifico;

CONSIDERATO inoltre che, a seguito della successiva nota pec acquisita al prot. MASE n. 0071296 del 14 aprile 2025 con cui il Proponente ha richiesto l'attivazione di una nuova procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per includere gli ulteriori terreni interessati dalle opere di rete come indicato nel Piano Particellare aggiornato, questo Ufficio con nota prot. MASE n. 0081742 del 2 del maggio 2025, ha comunicato l'aggiornamento delle particelle interessate dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o imposizione di servitù ai sensi del D.P.R. 327/2001, chiedendo nuovamente al Proponente di provvedere agli obblighi di pubblicità previsti;

CONSIDERATO altresì che:

- con nota pec acquisita al prot. MASE n. 0107906 del 6 giugno 2025 il Comune di Bisaccia ha trasmesso il referto di pubblicazione degli atti presso l'Albo Pretorio del medesimo Comune secondo cui nel periodo di pubblicazione tra il 05.05.2025 ed il 04.06.2025 non sono pervenute osservazioni;
- con nota pec acquisita al prot. MASE n. 0115592 del 18 giugno 2025 il Proponente ha trasmesso il resoconto conclusivo con cui è stata data evidenza dell'adempimento delle fasi di pubblicità previste e, nel caso specifico, è stato comunicato che non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati;

CONSIDERATO altresì che, secondo il progetto presentato, è previsto il passaggio del cavodotto di connessione sulla strada pubblica "SP ex SS 303";

RITENUTO, pertanto, con riferimento a quanto sopra richiamato, di dover inserire nel presente decreto autorizzativo delle prescrizioni per il Proponente relative all'acquisizione, prima dell'avvio dei lavori, di concessione o altro atto di assenso da parte del relativo ente competente;

CONSIDERATO che:

- con nota pec acquisita al prot. MASE n. 0119181 del 23 giugno 2025 il Proponente ha trasmesso la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, in data 2 luglio 2025 con prot. BDNA n. 0266607 sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto legislativo;

DATO ATTO che con nota pec acquisita al prot. MASE n. 0140967 del 25 luglio 2025 il Proponente ha trasmesso apposita autocertificazione ai sensi del succitato art. 89;



VISTA la nota pec acquisita al prot. MASE n. 0139644 del 23 luglio 2025, con cui la Società Energy Total Capital Bess Bisaccia S.r.l. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola *antipantouflage* ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. “[...] di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione agli specifici procedimenti riguardanti l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica (BESS - Battery Energy Storage System) della società Energy Total Capital Bess Bisaccia S.r.l per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.”;

PRESO ATTO che l’istanza è finalizzata a ottenere l’autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’14-*bis*, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

RITENUTO quindi di poter procedere al rilascio dell’Autorizzazione unica sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento;

RICHIAMATI i pareri/nulla-osta acquisiti nel corso del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i, indicati nella nota di chiusura allegata ed alla luce della positiva conclusione dell’istruttoria;

DECRETA

Art. 1 Autorizzazione

1. La Società Energy Total Capital BESS Bisaccia S.r.l. avente sede in Napoli – Via Benedetto De Falco 16 - CAP 80136 - codice fiscale n. 1039313213, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell’energia elettrica (BESS) in configurazione “stand alone” della potenza di 30 MW nel Comune di Bisaccia (AV) e delle relative opere connesse, come specificato ed in conformità al progetto preliminare presentato con l’istanza acquisita ai prott. MASE n. 0068238 del 11 aprile 2024, n. 0149172



dell'8 agosto 2024 e successivi aggiornamenti di cui alla nota pec acquisita al prot. MASE n. 0071296 del 14 aprile 2025.

2. Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002 n. 55 la presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
3. La società Energy Total Capital BESS Bisaccia S.r.l. è autorizzata a richiedere, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto.
4. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è condizionata dal rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo 4, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento.
6. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

Art. 2

Progettazione delle opere

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società Energy Total Capital BESS Bisaccia S.r.l. con l'istanza di cui all'art. 1, comma 1, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, elencate nel successivo articolo 4, rilasciate durante la Conferenza di Servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società Energy Total Capital BESS Bisaccia S.r.l. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società Energy Total Capital BESS Bisaccia S.r.l. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Campania, al Comune di Bisaccia (AV) nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.



Art. 3

Programma dei lavori

1. La Società Energy Total Capital BESS Bisaccia S.r.l. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Campania nonché al Comune di Bisaccia (AV), evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi *al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare* secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società Energy Total Capital BESS Bisaccia S.r.l. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 5 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Società Energy Total Capital BESS Bisaccia S.r.l. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Art. 4

Prescrizioni

1. La Società Energy Total Capital BESS Bisaccia S.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società Energy Total Capital BESS Bisaccia S.r.l. è tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi:
 - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia unitamente al progetto di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.



3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società Energy Total Capital BESS Bisaccia S.r.l. è tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Campania, al Comune di Bisaccia (AV) un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La Società Energy Total Capital BESS Bisaccia S.r.l. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:

a) Prescrizioni del Comando Vigili del Fuoco di Avellino, Area “Prevenzione Incendi, Polizia Giudiziaria e Statistica” Settore Prevenzioni Incendi:

- i. devono essere attuati gli impegni assunti in fase progettuale e, comunque, le norme di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 15/07/2014 e 03/08/2015 ed alle Linee Guida allegate alla Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento VV.F. - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica - prot. n° 21002 del 23/12/2024;
- ii. devono anche attuarsi le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - l'impianto automatico di spegnimento dell'incendio dovrà essere rispondente alla buona regola dell'arte e, quindi, conforme alla specifica norma tecnica (ad es. UNI EN 15004-1 o altra). Le bombole di stoccaggio del gas inerte in quanto apparecchiature a pressione (anche a 200-250 bar circa) dovranno essere allocate in zone protette dall'irraggiamento di calore di non escludibili fenomeni di combustione o di esplosione;
 - l'impianto di rilevazione gas infiammabili (idrogeno o altro) dovrà essere rispondente alla buona regola dell'arte e, quindi, conforme alla specifica norma tecnica (ad es. UNI 10752, CEI EN 50402, UNI ISO 26142 o altre);
 - per la rapida individuazione della direzione e dell'intensità del vento in caso di incendio a distanza adeguata si ritiene utile la collocazione di “*maniche a vento*” che facilitino la fase di pianificazione e di attuazione dell'attività di soccorso da parte anche delle squadre di soccorso compresi i Vigili del fuoco;
 - la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio all'interno dell'impianto compresa l'attività di informazione e formazione degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui al D.M. Interno 02.09.2021. Gli addetti antincendio dovranno avere una formazione non inferiore ai contenuti minimi dei corsi di formazione minimo di Tipo 2 di cui al succitato decreto. Il datore di lavoro può valutare necessario -nell'ambito del DVR- comprovare l'idoneità tecnica del personale esaminato con apposita attestazione, la stessa è acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre;
 - l'impianto fisso di spegnimento ad idranti dovrà essere progettato e realizzato nel rispetto dei requisiti dettati dalle norme UNI 10779 e 12845 assumendo



- un livello di pericolosità non inferiore a 2 e il locale delle pompe di sovrappressione dovrà essere dotato di controllo della temperatura e dell'umidità come da norma UNI 11292;
- dovrà essere effettuata una valutazione del rischio sulla Protezione contro i fulmini (CEI EN 62305-2);
 - per quanto non espressamente indicato in progetto dovranno essere rispettati integralmente i requisiti stabiliti dalle Linee Guida di prevenzione incendi allegate alla Circolare del M.I. – Dipartimento VV.F. - DCPST n° 21002 del 23/12/2024;
 - stante i rischi valutati nella progettazione in esame, per i lavoratori che a qualsiasi titolo dovranno recarsi a prestare la propria opera nell'insediamento in esame, dovranno essere individuati - da parte del datore di lavoro- DPI idonei ed in particolare per gli addetti alle emergenze, tenendo conto degli scenari incidentali ipotizzati;
 - il datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 commi 1. e 2. del D.M. Interno 02/09/2021, dovrà predisporre un piano di emergenza in cui dovranno essere riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso l'attività in esame, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del D.M. innanzi specificato;
- iii. per la realizzazione delle opere oggetto del presente Nulla Osta di Fattibilità deve preliminarmente richiedersi ed ottenersi anche il parere di conformità antincendio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 3 del D.P.R. n° 151/2011, su progetto conforme a quanto indicato nell'allegato I al D.M. Interno 07/08/12.

b) Prescrizioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino:

tutela architettonica e paesaggistica:

- i. dovranno essere realizzate le opere di mitigazione così come indicate negli elaborati trasmessi, in particolare nella Relazione Paesaggistica (elaborato: 8252-2-1_RPAE_RELAZIONE_PAESAGGISTICA_signed), con nota prot. n. 174927 del 26.09.2024 di codesta Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi;
- tutela archeologica:
- ii. nell'area di sedime dell'impianto siano realizzati, senza alcun onere economico a carico di questa Amministrazione, saggi archeologici preventivi da eseguirsi a cura di un professionista archeologo il cui curriculum dovrà essere preventivamente trasmesso a questa Soprintendenza per la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Numero, dimensioni e posizionamento dei saggi dovranno essere preventivamente concordati con il Funzionario archeologo territorialmente competente di questa Soprintendenza;
 - iii. la totalità delle opere che prevedono scavi e/o movimento terra, comprese le opere di cantierizzazione e di realizzazione della viabilità di accesso, sia eseguita, senza alcun onere economico a carico di questa Amministrazione, sotto il controllo continuativo di un archeologo in possesso dei medesimi requisiti previsti dalla normativa;
 - iv. qualora nel corso dei lavori dovessero emergere testimonianze archeologiche, è fatto l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a quest'Ufficio, che si riserva di disporre indagini stratigrafiche anche in estensione con oneri a carico della



Committenza e di apportare modiche, anche sostanziali, al piano delle opere al fine di preservare evidenze archeologiche da conservarsi in situ.

c) Prescrizioni della Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in merito alla richiesta di nulla osta ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e D.lgs. 01/08/2003 n. 259, rivolta dal proponente all'Ispettorato Territoriale della Campania del Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

- i. a far data dal 28 aprile 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. 48/2024, secondo le cui disposizioni per la costruzione, la modifica o lo spostamento di condutture di energia elettrica, aeree ed interrate di qualsiasi classe, e tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica. La citata dichiarazione, che deve essere presentata, prima dell'avvio dei lavori, all'Ispettorato territoriale competente e corredata da specifici documenti, sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
- ii. il proponente è perciò tenuto a trasmettere all'Ispettorato territoriale competente l'asseverazione in parola prima dell'avvio dei lavori.

d) Prescrizioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale:

- i. le attività di scavo siano condotte in maniera da proteggerlo dalla degradazione dei parametri geotecnici, mediante l'adozione di sistemi di drenaggio delle acque superficiali da mantenere permanentemente sull'area interessata ed evitando di accumulare materiale in corrispondenza di versanti o linee di impluvio, rispettando la normativa vigente sulla gestione dei materiali di scavo e sulla sicurezza durante la sua esecuzione;
- ii. gli scavi siano eseguiti nel rispetto delle infrastrutture di servizio esistenti, coordinandosi con i rispettivi enti proprietari, al fine di limitare eventuali disagi dovuti ad interruzioni di servizio per incauta o approssimativa esecuzione.

e) Prescrizioni della Comunità Montana "Alta Irpinia" nei confronti del vincolo idrogeologico:

- i. acquisizione da parte del richiedente del titolo di immissione in possesso e disponibilità delle aree oggetto d'intervento mediante la procedura espropriativa rilasciatoa dall'autorità competente ai sensi del DPR 327/01 e smi e dal D.Lgs 387/03 e smi;
- ii. il richiedente dovrà attuare tutti gli accorgimenti previsti dagli art. 148 - 150 - 151 e 152 del Regolamento Regione Campania n. 3 del 28/09/2017, riferiti al regime delle acque, agli scavi, ai materiali di risulta e alla realizzazione delle opere;
- iii. per gli interventi ubicati sui terreni posti in pendio o in prossimità di essi, in applicazione dei suddetti articoli del reg.reg 3/2017 gli interventi devono essere preceduti da studi geotecnici, con monitoraggi puntuali e diretti in relazione alla entità degli interventi tali da verificare la stabilità del pendio prima durante e dopo esecuzione delle opere, al fine di mitigare fenomeni di instabilità e rischi idrogeologici;



- iv. le opere dovranno essere realizzate nei modi e nelle misure indicate negli elaborati allegati alla domanda. Non è consentito apportare variazioni alle stesse o cambi di ubicazione;
- v. eventuali erosioni o franamenti che dovessero verificarsi a seguito delle opere richieste dovranno essere opportunamente sistemate secondo idonee soluzioni opportunamente studiate; lo sradicamento ed il taglio delle piante arboree o arbustive è consentito solo per quelle radicate nell'area di insediamento dell'opera da autorizzare o se puntualmente prevista dal progetto;
- vi. il materiale terroso proveniente dagli scavi, qualora non riutilizzato per il riempimento degli stessi, se rimarrà sul posto dovrà essere depositato in zone prive di vegetazione forestale, opportunamente conguagliato sistemato a strati, livellato, compattato e rinverdito, così da evitare ristagni d'acqua o erosioni o frane;
- vii. tutto il materiale di risulta dovrà essere smaltito nei luoghi e con le modalità consentite dalla normativa vigente. Ne resta escluso qualsiasi impiego in contrasto con le norme di leggi;
- viii. l'accesso dei mezzi meccanici al punto previsto per l'esecuzione delle opere richieste dovrà avvenire attraverso la viabilità esistente. L'apertura di nuove piste dovrà essere richiesta con istanza a parte se non espressamente prevista dal progetto;
- ix. dovranno essere realizzate tutte quelle opere (canalette di scolo, scoline trasversali, drenaggi ecc.) atte a garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche, superficiali e di infiltrazioni;
- x. la presente autorizzazione per il mutamento di destinazione d'uso ha solo validità nei confronti del vincolo idrogeologico senza pregiudizio per eventuali diritti di terzi e fatta salva l'osservanza di altre leggi e regolamenti nei confronti dei quali il vincolo idrogeologico, per la sua natura, costituisce procedura autonoma;
- xi. gli interventi devono essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di protocollo dell'atto autorizzativo. Qualora la realizzazione è sottoposta ad acquisizione di un titolo abilitativo comunale e/o regionale la durata è equiparata a quella del titolo stesso.

f) Prescrizioni del Comando Forze Operative Sud del Ministero della Difesa:

- i. considerato che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si evidenzia la possibile esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art.15 del D.Lgs.81/08, si rappresenta che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica da ordigni bellici, per l'esecuzione della quale dovrà essere presentata, a cura e spese dell'interessato, apposita istanza all'Ufficio Bonifica Ordigni Bellici (B.C.M.) del 10° Reparto Infrastrutture - Napoli, corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM iscritte all'Albo del Ministero della Difesa ai sensi del D.Intermin. 82/2015.

g) Prescrizioni del Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Foggia:

- i. in considerazione della peculiare attività svolta dalla SNAM, inerente al trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che SNAM venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio;



- ii. in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione di SNAM e che, in difetto, il Proponente sarà ritenuto responsabile di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.

h) Prescrizioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Accise, Ufficio Gas Naturale – Energia Elettrica:

- i. gli strumenti di misura in progetto che saranno ritenuti rilevanti ai fini fiscali, oltre ad eventuali altri la cui installazione sia eventualmente disposta in seguito, dovranno essere conformi alle vigenti norme metriche e sottoposti ai controlli di taratura periodici alle prescritte scadenze;
- ii. l'impianto, una volta realizzato, dovrà essere denunciato quale officina elettrica ai sensi degli art. 52, art. 53 e art. 54 d.lgs. 504/95 e s.m.i.;
- iii. nell'officina dovranno essere installati sistemi di misura fiscali (conformi alla norma CEI 13-71), muniti di contatori MID nonché gli annessi trasformatori di corrente e di tensione, per l'accertamento dei quantitativi di energia elettrica:
 - prelevata dalla rete nella fase di carica degli accumulatori,
 - destinata ai servizi ausiliari ovvero ad altri impieghi dell' esercente presso l'officina elettrica (uso proprio),
 - immessa in rete, nella fase di scarica degli accumulatori (venduta);
- iv. eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti dovranno essere oggetto di univoco accertamento a contatore. Tali utenze, se insistenti sulla stessa rete dovranno quindi essere contabilizzate da appositi e separati sistemi di misura, o, in alternativa, collegate a linea indipendente dal BESS;
- v. per le verifiche in campo sul sistema di misura di interscambio con la rete, alla frontiera dell'officina, è richiesta apposita morsettiera di prova in conformità alle prescrizioni della norma CEI 13-71;
- vi. fiscale e quanto necessita al fine del rilascio della licenza fiscale di esercizio, in particolare i certificati di taratura dei predetti sistemi di misura redatti da un laboratorio a tal fine autorizzato;
- vii. ai fini della tutela degli interessi erariali la Società dovrà fornire chiarimenti sull'installazione dei predetti sistemi di misura, conformi alla normativa metrica e fiscale vigente, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica presso l'officina;
- viii. prima della messa in esercizio la Società dovrà, in particolare, assicurare che:
 - siano installati i predetti sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo nonché di eventuali consumi dell'officina sottoposti a trattamenti fiscali differenti;
 - siano definite le modalità operative di gestione dell'impianto e, in particolare, sia predisposto un idoneo sistema di controllo locale e da remoto che consenta altresì la registrazione degli eventi anomali relativamente all'officina ed ai sistemi di misura fiscali ivi installati;
 - siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli apparati (cioè, ausiliarie) da quelle accessorie, specificando se esse siano sottese a distinta fornitura o siano derivate dai quadri dell'impianto medesimo;



- siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504 di cui al Titolo II (Energia elettrica) del Testo Unico Accise, per quanto applicabili al caso di specie, acquisendo il codice ditta per l'officina elettrica di che trattasi;
 - ix. resta ferma l'ottemperanza delle eventuali ulteriori prescrizioni che l'UD territorialmente competente riterrà opportuno impartire a seguito della verifica di primo impianto presso l'officina, con la facoltà dell'UD di rilascio della licenza di esercizio anteriormente alla suddetta verifica, ai sensi dell'art.53, comma 7, del TUA.
- i) Prescrizioni relative al passaggio delle opere di connessione sulla strada pubblica "SP ex SS 303":**
- i. il Proponente prima dell'avvio dei lavori, dovrà acquisire opportuna concessione o altro atto di assenso da parte dell'Ente competente per il passaggio delle opere di connessione sulla SP ex SS 303.

Art. 5

Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<http://www.mase.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)